# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Sabato, 26 giugno — Numero 150

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 822 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973;

Visto l'art. 74 del Nostro decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli impiegati di ruolo degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, con effetto dal 1° maggio 1919, è conceduto, in acconto degli aumenti che risulteranno loro dovuti in seguito all'approvazione delle nuove tabelle degli stipendi e in aggiunta all'anticipazione di L. 1200 disposta con il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, un'ulteriore anticipazione di lire cinquecento ai conservatori e di lire ottocento agli altri impiegati.

Qualora, in seguito alla liquidazione dei nuovi stipendi, non risultassero dovuti arretrati, oppure essi non raggiungessero un importo pari alla somma anticipata, questa verrà trattenuta sui futuri stipendi a rate mensili, nella misura che verrà stabilita con decreto dal ministro della giustizia e degli affari di culto.

Art. 2.

Il nuovo acconto sarà corrisposto nella misura di L. 35 mensili ai conservatori e di L. 55 agli altri impiegati al netto da ritenute erariali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FALCIONI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

*Il numero 881 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 1° febbraio 1920, n. 146;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'industria, il commercio, gli approvvigionamenti e i consumi ali-

mentari, di concerto coi ministri del lavoro, del tesoro e della giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

## Revisione degli Enti di consumo.

Art. 1.

Presso il Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari è istituita una Commissione per la revisione degli Enti di consumo.

Ad essa spetta:

*a*) determinare, in rapporto al carattere, al funzionamento ed agli scopi, i requisiti che le cooperative e gli altri Enti ed Istituti di consumo devono possedere per essere ammessi all'approvvigionamento dei generi riforniti o controllati dallo Stato;

*b*) favorire e coordinare il movimento cooperativo di consumo ed evitarne l'eccessivo frazionamento.

Art. 2.

La Commissione è composta di nove membri nominati con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, presieduta dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi.

In seno ad essa può essere costituito dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi un Comitato esecutivo composto di tre membri.

Art. 3.

La Commissione procede all'esame del funzionamento, del carattere e degli scopi delle cooperative, degli Enti e degli Istituti di consumo, registrando quelli che possiedono i requisiti fissati dalla Commissione.

Le cooperative, gli Enti e gli Istituti di consumo non registrati non sono ammessi all'approvvigionamento dei manufatti popolari e dei generi alimentari riforniti o controllati dallo Stato.

Contro la negata registrazione non è ammesso reclamo in alcuna sede.

Art. 4.

A pena di nullità, le vendite da parte delle cooperative, degli Enti e degli Istituti di consumo, di generi riforniti o controllati dallo Stato devono essere fatte esclusivamente per il consumo diretto.

Art. 5.

L'amministratore o direttore o gestore o chiunque agente per conto di cooperative, di Enti o di Istituti di consumo trasgredisca alla norma del precedente articolo è punito con la multa fino a lire diecimila.

Alla stessa pena soggiace il compratore della merce, la quale è sequestrata e tenuta a disposizione del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi.

L'applicazione della pena è di competenza dell'intendente di finanza, secondo le norme dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 10 aprile 1918, n. 497.

CAPO II.

## Comitato consultivo per l'approvvigionamento e la distribuzione di generi alimentari e di manufatti di consumo popolare.

Art. 6.

Al Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari spettano, in materia di approvvigionamento e di distribuzione dei manufatti di consumo popolare, le stesse facoltà ad esso attribuite in materia di approvvigionamento e di consumo di generi alimentari.

Il Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari assume la denominazione di Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi.

Art. 7.

È istituito presso il Sottosegretariato predetto un Comitato consultivo al quale spetta compiere studi e proporre provvedimenti:

*a*) per agevolare e regolare l'approvvigionamento di generi alimentari e di manufatti di consumo popolare;

*b*) per infrenare il rincaro delle merci mediante il calmieramento e la stampigliatura dei prezzi e per impedire la formazione di depositi a scopo di accaparramento e le cessioni successive delle merci per fini di pura speculazione.

Il Comitato, inoltre, esprime il proprio parere sulle questioni che il sottosegretario di Stato ritiene di sottoporre al suo esame.

Art. 8.

Il Comitato è presieduto dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti ed i consumi ed è composto di dieci membri, nominati con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Il Comitato è diviso in due sezioni: l'una per i generi alimentari l'altra per i manufatti popolari.

Ciascuna sezione è composta di cinque membri nominati dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi, che nomina altresì il presidente della sezione, alla quale può aggregare funzionari o cittadini esperti.

Art. 9.

È abrogato il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 146 ed è soppresso il Comitato consultivo istituito con il decreto stesso.

Art. 10.

Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi emanerà le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ABBIATE — SCHANZER — DE NAVA — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

---

*Il numero 824 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 29 agosto 1919, n. 1876, relativo agli esami nelle scuole medie e normali;

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 1217;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle scuole Regie o pareggiate alla fine del primo e del secondo

trimestre è assegnato a ciascun alunno, per ciascuna materia, dal rispettivo insegnante, in cifre intiere da zero a dieci, un voto di profitto accertato in base ad un numero sufficiente di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici, pratici fatti a casa o a scuola, corretti o classificati nel trimestre secondo i criteri fissati, a principio di anno, dal Collegio degli insegnanti. Il capo dell'istituto si accerterà che tali criteri siano esattamente seguiti e che il voto trimestrale di ciascuna materia risulti da almeno tre voti assegnati durante il trimestre.

Almeno due dei lavori scritti durante il trimestre debbono essere fatti in classe.

Al chiudersi del trimestre ciascuna insegnante consegna al capo dell'Istituto il prospetto dei voti del profitto e della condotta, insieme con i saggi i cui voti sono riportati nel registro di classe; il capo d'Istituto poi aduna il Consiglio di classe per procedere alla definitiva assegnazione dei voti.

Il voto di profitto è dato per ciascuna materia; ma richiedono una votazione distinta quelle materie per le quali sono prescritte più prove che non si compensano fra loro. I voti di profitto assegnati dai singoli insegnanti possono, su proposta del capo Istituto, essere modificati con deliberazione adottata dal Consiglio a maggioranza di due terzi dei presenti. Della discussione seguita si prenderà nota sul verbale.

Il voto di condotta è unico. Il capo dell'Istituto, e gli insegnanti assegnano ciascuno un proprio voto, desumendolo, oltrechè dal contegno tenuto dall'alunno durante le lezioni e dalla diligenza e dalla assiduità da lui dimostrate, anche da tutti gli elementi che ne rivelino le qualità morali e da ogni altro fatto di cui il capo d'Istituto sia a conoscenza per il suo ufficio.

La media di questi punti costituisce il voto unico trimestrale per la condotta. Il Consiglio potrà computare a favore dell'alunno la frazione superiore a mezzo punto; le altre frazioni si trascurano.

Non si procede all'assegnazione del voto trimestrale per l'alunno che a causa di assenze, sebbene giustificate, non abbia nella materia dato, del suo profitto, saggio sufficiente. In tal caso l'alunno non potrà avere per quella materia il voto di scrutinio finale. Tuttavia se il voto trimestrale mancante sia uno solo e l'alunno abbia dimostrato, nelle interrogazioni finali di cui al comma seguente, di avere riparato alla lacuna, l'insegnante gli assegnerà il punto anche per quel trimestre.

In tutte le scuole, nelle due ultime settimane di lezione e là dove occorra per l'intiero mese di giugno, le lezioni saranno dedicate a compendiose ripetizioni della materia, alle quali l'insegnante farà attivamente partecipare gli alunni con continue interrogazioni delle quali terrà conto particolare nell'assegnare il punto del terzo trimestre.

Art. 2.

Il giorno 24 giugno cessano le lezioni in tutti gli Istituti Regi e pareggiati. A cominciare dal giorno successivo si adunano le Commissioni esaminatrici per procedere all'assegnazione del voto dell'ultimo trimestre e insieme alle operazioni di scrutinio finale.

Se in una città sono scuole con gran numero di alunni il Ministero, su domanda dei capi Istituto fatta in tempo utile, può consentire che le lezioni abbiano termine e gli scrutini possano incominciare prima dei giorni sopraindicati, ma in nessun caso avanti il 20 giugno.

Art. 3.

Il voto di scrutinio finale tanto per il profitto quanto per la condotta è espresso con un numero intero da zero a dieci.

Il voto di scrutinio finale per la condotta è la media aritmetica dei tre voti trimestrali ottenuti col procedimento indicato dal comma 4° dell'art. 1. Quando tale media non sia inferiore a sette decimi o non sia superiore a sei decimi il capo d'Istituto la segnerà a registro aumentando fino all'unità superiore l'eventuale frazione. Se la media sia di sei e una frazione, spetta alla Commissione di deliberare, a maggioranza assoluta, l'aumento.

Per il profitto, se in tutti gli scrutini trimestrali è stato assegnato il medesimo voto, questo diventa voto finale; se i voti trimestrali sono differenti, il voto finale viene proposto, materia per materia, dal rispettivo insegnante in conformità alla media dei voti trimestrali con facoltà di aumentare la frazione sino all'unità superiore o di trascurarla.

Tale voto è deliberato definitivamente dalla maggioranza della Commissione esaminatrice presieduta dal capo dell'Istituto.

Art. 4.

L'Ispettorato centrale, al solo fine di controllare il funzionamento degli Istituti scolastici, rivedrà le prove scritte di licenza anno per anno nei modi nei limiti che saranno stabiliti dal Ministero della istruzione pubblica. Rimangono però definitivi ed inappellabili i giudizi delle Commissioni esaminatrici.

Art. 5.

L'alunno, in caso di ripetute assenze ingiustificate e quando siano riusciti vani i richiami del capo d'Istituto alla famiglia, può essere punito dal Consiglio dei professori anche con l'allontanamento dalla scuola fino alla fine dell'anno scolastico.

In questo caso però l'alunno potrà presentarsi alla sessione estiva in qualità di esterno, se l'allontanamento sia avvenuto non oltre il mese di marzo. Diversamente non potrà presentarsi alla sessione autunnale.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni del regolamento 22 giugno 1913 n. 1217 contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 4 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

---

*Il numero 814 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Visto l'articolo 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 53 « Restituzioni e rimborsi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-1920 è aumentato della somma di lire cinquecentomila (L. 500,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

*Il numero 845 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

**Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, numero 3074 (serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato;**

Visto il R. decreto 11 dicembre 1902, n. 507;

Visto il R. decreto 13 luglio 1911, n. 928;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214 che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro;

Riconosciuta la impossibilità di affidare al magazzino centrale delle carte-valori, in Torino, il deposito delle marche stabilite per il pagamento dei contributi relativi alla assicurazione anzidetta, inquantochè la fornitura delle marche stesse, non potendo essere assunta dall'Officina carte-valori, si è dovuta affidare all'industria privata;

Tenuto conto che le marche dovranno essere poste in vendita dagli uffici postali;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto coi ministri per l'industria, il commercio e il lavoro e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Al Ministero delle poste e dei telegrafi sono affidate, dal 16 febbraio 1920, la custodia e la distribuzione delle marche per il pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Art. 2.

Un funzionario del Ministero delle poste e dei telegrafi riceverà le marche dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro (Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione) e le somministrerà agli uffici postali, a mezzo delle Direzioni provinciali delle poste.

Art. 3.

La designazione del funzionario predetto sarà fatta con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi.

Art. 4.

Il predetto funzionario rivestirà carattere di contabile per materia; sarà soggetto al controllo della Corte dei conti e dovrà presentare il conto giudiziale ad ogni fine di esercizio, o quando cessi dalle funzioni.

Egli è tenuto a prestare cauzione nella somma di lire mille.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.**

VITTORIO EMANUELE.

PARATORE — ABBIATE — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

*Il numero 853 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 8 giugno 1893, n. 837, e 24 maggio 1903, n. 212;

Veduta la tabella del personale della *Gazzetta ufficiale* annessa alla legge 30 giugno 1908, n. 304 modificata con decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 914;

Veduto l'articolo 74 del decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Veduto il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici del personale per la Direzione ed Amministrazione della *Gazzetta ufficiale* sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il personale suddetto rimane stabilito come appresso:

un direttore;
un redattore capo;
un amministratore;
un redattore;
un applicato;
un gerente;
un usciere-capo;
tre uscieri.

Art. 3.

I posti di primo e secondo redattore di cui alla tabella annessa alla legge 30 giugno 1908, n. 304, sono soppressi.

Gli attuali primo e secondo redattore sono mantenuti entrambi in servizio, con il grado e lo stipendio di redattore, fino al riassorbimento in organico del posto rimasto in soprannumero.

Art. 4.

Le disposizioni sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato, di cui al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, sono estese, in quanto siano applicabili, al personale per la direzione ed amministrazione della *Gazzetta ufficiale*.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle le**

o dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Tabella degli stipendi al personale di direzione ed amministrazione della *Gazzetta ufficiale*.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 8600.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni.
L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni.
L. 10,200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni.
L. 11,000 al compimento del 15° anno di grado.

Redattore-capo e amministratore.

Stipendio iniziale L. 7600.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni.
L. 8400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni.
L. 9200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni.
L. 10.000 al compimento del 15° anno di grado.

Redattore.

Stipendio iniziale L. 5600.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni.
L. 6400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni.
L. 7200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni.
L. 7800 al compimento del 14° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni.
L. 8400 al compimento del 19° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni.
L. 9000 al compimento del 24° anno di grado.

Applicato.

Stipendio iniziale L. 3000.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni.
L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Gerente.

Stipendio fisso L. 700.

Usciere capo.

Stipendio iniziale L. 3500.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 3800 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 4100 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 4400 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 4700 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 5000 al compimento del 20° anno di servizio.

Uscieri.

Stipendio iniziale L. 2400.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni.
L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni.
L. 2800 al compimento dell' 8° anno di servizio.
Aumento L. 200 dopo 4 anni.
L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni.
L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri*: NITTI.
*Il ministro del tesoro*: SCHANZER.

---

*Il numero 899 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di ristabilire il normale ed ordinario funzionamento dell' « Unione militare » Società anonima cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina con sede in Roma;

Visto lo statuto della Cooperativa medesima;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri dell'industria e commercio, della guerra, della marina e della giustizia e degli affari per il culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 735.

La Delegazione amministrativa temporanea dell' « Unione militare », nel più breve termine, e possibilmente nella prossima riunione dell'assemblea generale dei soci, che dovrà aver luogo entro il giugno 1920, a norma dell'art. 54 dello statuto sociale, provvederà perchè si proceda alle elezioni di tutte le cariche ordinarie della Società.

La Delegazione medesima rimarrà in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — ALESSIO — BONOMI — SECHI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli art. 2 del Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664 sulle derivazioni di acque pubbliche ed 1 e 2 del Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917 n. 85;

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Caltanissetta, compilato a cura del Ministero dei Lavori Pubblici;

Visti gli atti della compiuta istruttoria effettuatasi con le modalità e norme prescritte dai su richiamati Decreti Luogotenenziali;

Ritenuto che nella provincia di Caltanissetta venne pubblicato lo schema di elenco delle acque pubbliche col Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 luglio 1918 n. 5540;

Che in seguito alla pubblicazione vennero presentate le seguenti opposizioni:

dal Principe Diego Aragona Pignatelli contro la inclusione del Vallone di Mangiova e di Manfrà, del Rio Rabbito e del Rio Roccazzelle;

dal Sig. Emidio Lomonaco contro la inclusione delle sorgenti del Vallone del Canonico;

dal Sindaco di Caltagirone contro la inclusione dei Valloni: Rosalgone, Soldano, Azzolina e Leano, Gatta, del Delegato, del Cozzo, Sartinella Soprana e Sottana;

dal Sig. Alessandro Salvatore Milazzo contro la inclusione dei Valloni Rosalgone Soldano, Azzolina e Leano, Gatta, del Delegato e del Cozzo su detti, nonchè del burrone Xirbi che il reclamante erroneamente comprende nel bacino del fiume Tempio;

Considerato che merita accoglimento il reclamo del Principe Diego Aragona Pignatelli per quanto riguarda la radiazione dall'elenco del Vallone di Mangiova e di Manfrà, perchè trattasi di canale artificiale scavato per lo scarico delle acque di irrigazione derivate dal torrente Comunelli; mentre deve essere mantenuta la iscrizione in elenco dei rii Rabbito e Roccazzelle che costituiscono veri colatori naturali della regione nella quale scorrono, respingendosi per questa parte il reclamo suddetto;

Che il Vallone del Canonico insieme colle sorgenti che ne costituiscono il *Caput Fluminis* riveste tutti i caratteri di acqua pubblica perchè è un rio naturale che raccoglie le acque del suo bacino;

Che detto Vallone è pure alimentato da altre sorgenti che si manifestano lungo il suo corso e l'uso fatto dal Sig. Emidio Lomonaco di queste sorgenti che scaturiscono nel proprio fondo sulla destra del vallone Canonico, per animare un molino e per l'irrigazione del fondo stesso, non infirma la pubblicità del corso di acqua nel quale hanno recapito le sorgenti stesse;

Che i corsi di acqua Valloni Rosalgone Soldano, Azzolina e Leano, Gatta, del Delegato, del Cozzo e Sartinella Soprana e Sottana rivestono tutti i caratteri di acque pubbliche, sicchè il possesso ultracentenario del Comune di Caltagirone e del sig. Alessandro Salvatore Milazzo e suoi dante causa può valere soltanto per il riconoscimento delle utenze che sia il Comune di Caltagirone che il Sig. Alessandro Salvatore Milazzo stessi vi hanno esercitato pel passato;

Che non è da adottare alcun provvedimento sul ricorso del Sig. Alessandro Salvatore Milazzo, in quanto si riferisce al Burrone Xirbi, giacchè detto corso d'acqua non ha alcun rapporto col bacino del fiume Tempio al quale si riferisce il reclamo stesso;

Considerato che l'elenco delle acque pubbliche di Caltanissetta nel testo allegato al presente Decreto, è meritevole di approvazione, nulla restando peraltro mutato nelle condizioni giuridiche delle altre acque non comprese nell'elenco stesso e per le quali restano salvi gli eventuali diritti spettanti allo Stato;

Udito il Consiglio Superiore delle Acque;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco delle Acque Pubbliche per la provincia di Caltanissetta giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici.

Il predetto Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

PANTANO.

*N. B.* — L'elenco suddetto viene pubblicato nel foglio di supplemento allegato alla presente *Gazzetta*.

---

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1919, n. 7830, col quale vennero stabilite le norme pel conferimento dei posti vacanti nel ruolo organico del Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1919, n. 8371, col quale sono stati indetti, nel Ministero del tesoro, concorsi per titoli a n. 20 posti di segretario, a n. 15 posti di ragioniere, a n. 90 posti di applicato ed a n. 26 posti di inserviente.

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1919, riguardante la nomina della Commissione per i concorsi suddetti;

Vista la relazione, in data 5 giugno 1920, presentata dal presidente della Commissione medesima,

Visto l'art. 38 del R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

**Determina:**

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie dei vincitori del concorso per titoli ai posti di segretario, ragioniere, applicato ed usciere nel Ministero del tesoro, proposte dalla Commissione nominata col decreto Ministeriale 11 novembre 1919.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4 del decreto Ministeriale 25 ottobre 1919, n. 7830, sono approvati i seguenti elenchi dei candidati che, nelle rispettive categorie, ottennero, dopo i vincitori, le migliori classifiche.

Vincitori del concorso pei posti di segretario.

Invalidi della guerra.

Goletti Pietro Severino punti 12,50 — Barone Enrico id. 11,50 — Colombo Giuseppe id. 11 — Montoforte Ernesto id. 11 — Dona Luigi id. 11 — Arcidiacono Sebastiano id. 10,75 — Goletti Ettore id. 10,75.

Combattenti.

Tricomi Gaspare punti 12,25 — Chistoni Ugo id. 12 — Fazio Or

id. 11,50 — Capizzi Giovanni id. 11,25 — Ciccolini Guido id. 11 — Micali Nicolò id. 11 — Vitelli Aurelio id. 10,75.

Funzionari.

Longo-Delfino Antonino punti 14 — Privitera Antonino id. 13,75 — Barro Nunzio id. 13,50 — Fiorentino Alfonso id. 11,75 — Schiavina Giovanni 10,50 — Tramontana Vincenzo id. 10,25.

Vincitori del concorso pei posti di ragioniere.

Invalidi della guerra.

Giannini Emilio punti 11,75 — Savarese Aniello id. 10,50 — Silvestrini Tullio id. 10 — Cantarelli Rosio id. 9,50 — Sorana Renato id. 9,25.

Combattenti.

Villani Alfredo punti 12,50 — Gaudioso Antonino id. 12 — Riccardi Giuseppe id. 11,75 — Lalli Ottorino id. 11,25 — Casaburi Enrico id. 10.

Funzionari.

Buonocore Arturo punti 11,50 — Nestri Filippo id. 10,50 — Alias Salvatore id. 10 — Lampò Eugenio id. 9,75 — Grossi Francesco id. 9,75.

Vincitori del concorso pei posti di applicato.

Invalidi della guerra.

Conci Tommaso punti 11 — Sparti Riccardo id. 10,50 — Rossi Oliviero, id. 10 — Pizzardi Gaspare id. 8,50 — Ruggiero Nunzio id. 8,50 — De Fusis Clodomiro id. 8,50 — De Roberto Pasquale id. 8,50 — Baloceo Carlo id. 8,50 — Mendola Gasparo id. 8,25 — Savi Savio id. 8 — Conti Giuseppe id. 8.

Borelli Luigi punti 7,75 — Abbondanza Ottimo id. 7,75 — Preti Arturo id. 7,75 — Palla Mario Ranieri id. 7,50 — Finocchi Pompeo id. 7,50 — Gentilini Ermanno id. 7,50 — Cella Alfredo id. 7,25 — Randazzo Francesco id. 7,25 — Marini Emanuele id. 7,25 — Castrucci Michele id. 7 — Mortelli Dino id. 7 — Greco Gerardo id. 7 — Congiu Efisio id. 7 — Sanfelici Pietro id. 6,75 — Appetito Biagio id. 6,75 — Gai Luigi Agostino id. 6,50 — Sforza Adelchi id. 6,50 — Favi Francesco id. 6,50 — Menichini Luigi id. 6,50.

Orfani della guerra.

Pasquali Loris punti 9,50 — Morelli Giuseppe id. 9,50.

Combattenti.

De Romanis Mario punti 12,25 — Ferro Francesco Paolo id. 12 — Morricone Alberto id. 11,50 — Trulli Luigi id. 11 — Corbutti Gaetano id. 10,75 — Festa Federigo id. 10,50 — Cesario Giuseppe id. 10,50

Mochino Domenico punti 10,25 — Conti Roberto id. 10,25 — Pedetti Edoardo id. 10,25 — Salvi Ciro id. 10,25 — Marcoaldi Pietro id. 10,25 — Fresa Carlo id. 10.

Funzionari ed avventizi assunti in servizio anteriormente all'attuazione del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625.

Arfè Ferdinando punti 10,75 — Tornadù Antonio id. 10 — Carello Manlio id. 9 — Dodero Annibale id. 9 — Piombo Francesco id. 8,75 — Reina Francesco id. 8,75 — Trovato Salvatore id. 8,50 — Romeo Giuseppe id. 8,25 — Pesce Oreste id. 8,25 — Barbiera Urbano id. 8,25.

Impiegati del ruolo subalterno.

Razzi Vincenzo punti 9,25 — Totti Temistocle id. 8,25 — Girolami Romeo id. 8,25 — Mermilli Cesario id. 8.

Avventizi assunti in servizio posteriormente all'attuazione del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625.

Sealzo Agostinetta punti 12,25.

Vincitori del concorso pei posti di usciere.

Invalidi della guerra.

Rendina Pietro punti 7,50 — Cecchini Orazio id. 7 — Serangeli Antonio id. 7 — Biagi Basilio id. 6,75 — Marasca Enrico 6,50 — Varriale Giuseppe id. 6 — Perfetti Francesco Paolo id. 6 — Boccardelli Secondo id. 6 — Bassani Guido id. 6.

Combattenti

Maimone Agatino punti 7 — Principi Mariano id. 7 — Stefani Ermanno id. 6,75 — Onorati Barnaba id. 6,50 — Pinna Sergillio id. 6,50 — Lazzaretti Pietro id. 6,50 — Ricci Evaristo id. 6,50 — Cetorelli Michele id. 6,50 — Bonucci Goffredo id. 6,25.

Avventizi.

Guerri Giuseppe punti 7 — Pesciarelli Umberto id. 7 — Taschini Valentini id. 7 — Vergani Mario id. 6,75 — Sirci Raul id. 6,75 — Simeoni Alberto id. 6,75 — Alfonsi Giusto id. 6,75 — Zitelli Giulio 6,75

Elenco dei candidati che, dopo i vincitori, ottennero le migliori classifiche.

Per l'impiego di segretario.

Invalidi della guerra.

Salimei Alfredo punti 10,75 — Rossi Luigi id. 10,50 — Melani Raffaello id. 10,25 — Mazzullo Giuseppe id. 10 — Bellotti Antonio id. 10 — Ferraro Domenico id. 10 — Ribon Antonio id. 9,75 — Maniscalco Riccardo id. 9,75 — Musto Luigi id. 9,50 — Florio Alberto id. 9,25 — Miani Mario id. 9 — Gianconi Osvaldo id. 9 — Savarese Aniello id. 9 — Celentani Marco id. 8,75 — Grasso Giuseppe id. 8,75 — Viviano Vincenzo id. 8,75 — Giannini Emilio id. 8,75 — Rongetti Vittorio id. 8,75 — Guarini Matteo id. 8,25 — Mormando Donato id. 8 — Degli Atti Giuseppe id. 8 — Barbieri Florindo id. 8.

Combattenti.

Bisiochia Stefano punti 10,75 — Fagotti Cremone id. 10,25 — Rinaldi Luigi id. 10,25 — Angelilli Attilio id. 10 — Villani Alfredo id. 10 — Croce Alberto id. 9,75 — Gaudioso Antonino id. 9,50 — Candela Luigi id. 9,25 — Carta Mario id. 9,25 — Amato Michele id. 9,25 — Russo Giuseppe id. 9,25 — Acconcia Carmine id. 9,25 — Pellegrini Mario id. 9,25 — Rotondi Angelo id. 9,25.

Consoli-Bertolo Luigi punti 9 — De Rosa Carlo id. 9 — Negri Alessandro id. 9 — Borghi Giulio id. 9 — Chiavola Benedetto id. 9 — D'Amato Ottavio id. 9 — Proto Manfredo id. 8,75 — Passalacqua Gaetano id. 8,75 — Riccardi Giuseppe id. 8,75 — Cossio Amedeo id. 8,50 — Ferrara Domenico id. 8,50 — Masera Paolo id. 8 — Scipione Ciriaco id. 8 — Di Lullo Guglielmo id. 8 — Pesaro Silvio id. 8.

Funzionari.

Napoli Benedetto punti 10 — Maniscalco Alberto id. 10 — D'Amore Nicola id. 9,75 — Abbate Guido id. 9,25 — Chiavola Francesco id. 9,25 — Marsigli Alberto id. 9 — Cetto Aleardo id. 9 — Sirchia Francesco id. 9 — Mancino Filippo id. 9 — Virzì Nino Bixio id. 9 — Ajello Raffaele id. 9 — Bonomo Eduardo id. 8,75 — Rizzo Giuseppe id. 8,50 — Buonocore Arturo id. 8,25 — Minardi Gaetano id. 8 — Scotti Carlo id. 8.

Estranei.

Manca Ettore punti 13 — Reghini Cesare id. 12 — Lo Presti Giovanni id. 12 — Ferri Domenico id. 11 — Salvi Ferruccio id. 10,75 — Serpi Salvatore id. 10,50 — Pino Alfredo id. 10 — Fatanò Sebastiano id. 10 — Arcamone Guido id. 10 — Zazo Alfredo id. 10 — Taverriti Domenico id. 9,75.

Mengani Raniero punti 9,75 — Mercaldo Nicola id. 9,50 — Musso Carlo id. 9,50 — Vitagliano Enrico id. 9,50 — Pollaci Giuseppe id. 9,25 — De Iulio Francesco id. 9,25 — Ferretti Bartolomeo id.

9 — Porzio Raffaele id. 9 — Zanfarino Salvatore id. 8,75 — Vasilotta Pietro id. 8,75 — Di Pietro Enrico id. 8,75 — Bompiani Paolo id. 8,50 — Mattina Nicola id. 8,50 — Remotti Remo id. 8,25 — Piccone Giuseppe id. 8 — Militello Alessandro M. id. 8 — Bottoli Amilcare id. 8 — Clavenzani Raul id. 8.

Per l'impiego di ragioniere.

Invalidi della guerra.

Losco Francesco punti 9,25 — Marcecca Francesco Paolo id. 9 — Tanferna Paolo id. 9 — Franchini Augusto id. 8,75 — Lamarca Salvatore id. 8,75 — Caso Jesus id. 8,75 — Papazzo Ilario id. 8,50 — Tomassi Giulio id. 8,25 — Bragantin Antonio id. 8,25 — Corradi Umberto id. 8,25 — Rampello Vincenzo id. 8,25.

La Rocca Paolo punti 8 — Conci Tommaso id. 8 — Frusi Luigi id. 8.

Combattenti.

De Alexandris Giuseppe punti 10 — Romano Ugo id. 9,75 — Basile Antonino id. 9,25 — Catania Giuseppe id. 9,25 — Angelo Nicolò id. 9,25 — Pedetti Edoardo id. 9,25 — Salsi Ciro id. 9,25 — Bossù Tommaso id. 9 — Scipione Ciriaco id. 8,75 — Galata Giovanni id. 8,75 — Sonnino Araldo id. 8,75 — Franco Felice id. 8,50 — Incardona Giuseppe id. 8,50 — Valli Antonio id. 8,50 — Esposito Guglielmo id. 8,50.

Matteini Guido punti 8,50 — Ranieri Giovanni id. 8,50 — Tranquilli Celestino id. 8,50 — Terzani Gino id. 8,50 — Bruno Vittorio id. 8,25 — Di Jorio Arturo id. 8,25 — Mochino Domenico id. 8,25 — Rizzo Agostino id. 8 — Baudo Giuseppe id. 8 — Bianchi Ezio id. 8 — Garofalo Dionisio id. 8.

Funzionari.

Coluccia Egilio punti 9,50 — Pisoni Annibale id. 9 — Veneri Umberto id. 9 — Sciascia Antonio id. 9 — Brunelli Luigi id. 8,75 — Padula Fortunato id. 8,75 — Palmieri Antonio id. 8,75 — Caso Dino id. 8,75 — Cavallo Giuseppe id. 8,75 — Pesaro Carlo id. 8,50 — Prati Giovanni id. 8,50 — Rizzo Giuseppe id. 8,50 — D'Amico Alberto id. 8.

Avventizi.

Costa Guido punti 9,50 — Gabellini Ferruccio id. 9,50 — Parravano Maria Cristina id. 9 — Piccirilli Giulia id. 9 — Totaro Manfredi id. 8,75 — Giansante Vincenzo id. 8,25.

Estranei.

Mengani Raniero punti 14 — Micheli Dario id. 11,50 — Di Pietro Enrico id. 10,75 — Assennato Enrico id. 10,50 — Tedesco Marco id. 10,50.

Zafarana Gino Ernesto punti 10,25 — Ferrara Ettore id. 10 — Foti Rosario id. 9,75 — Quarta Gaetano id. 9,50 — Ansaldi Vittoria id. 9,25 — De Rose Raimondo id. 9,25 — Ansaldi Antonietta id. 9,25 — Bracci Gambini Carlo id. 9 — La Corte Amilcare id. 9 — Moro Lodovico id. 9 — Conti Alfredo id. 9 — Gaianti Luigi id. 9 — Giuliana Alfredo id. 9 — Verdirosi Antonio id. 9 — Soria Luciano id. 8,75 — Flores Romolo id. 8,75.

Barni Alfredo punti 8,75 — Faillaci Sebastiano id. 8,50 — La Paglia Giovanni id. 8,50 — D'Arca Salvatore id. 8,50 — Morellaro Giorgio id. 8,50 — Rettori Giovanni id. 8,50 — Mozzani Carlo id. 8,50 — Centini Luigi id. 8,50 — Scocchera Giuseppe id. 8,50 — Torresi Gino id. 8,25 — Maturri Alessandro id. 8,25 — Madina Giuseppe id. 8,25 — Rizzo Filippo id. 8 — Mauri Vincenzo id. 8 — Spataro Carmelo id. 8 — Magrini Vespasiano id. 8 — Ordine Clemente id. 8.

Per l'impiego di applicato.

Invalidi della guerra.

Fantozzi Romeo punti 6,50 — Di Idi Mario id. 6,50 — Conio Nino id. 6,50 — Sordello Giacinto id. 6,50 — Mingoni Ugo id. 6,50 — Bruzzese Pietro id. 6,50 — Garuana Giovanni id. 6,50 — Marone Antonino id. 6,25 — Buzzanca Giuseppe id. 6,25 — Galli Remo id. 6,25 — Alberti Luigi id. 6,25 — Spedicato Antonio id. 6,25 — Scatozza Mario id. 6,25 — Lomanto Donato id. L. 6,25.

Combattenti.

Prosperi Pietro punti 10 — Torregrossa Vincenzo id. 10 — Ravot-Licheri Ugo id. 10 — Anniciel o Giuseppe id. 10 — Cuffaro Tommaso Ignazio id. 9,75 — Amorò Raimondo id. 9,50 — Baudo Giuseppe id. 9,50 — Spadaro Domenico id. 9,50 — Giardinelli Mario id. 9,50 — Pasqualoni Tommaso id. 9,50 — Mingardi Eros id. 9,50 — Bonadonna Giuseppe id. 9,25.

Gabrielli Mario punti 9,25 — Gaudioso Amilcare id. 9,25 — Linzzi Ottaviano id. 9,25 — Vetrugno Giuseppe id. 9 — Veroli Bernardino id. 9 — Bova Giovanni id. 9 — Negri Giov. Batta id. 8,75 — Fornaciari Umberto id. 8,50 — Bordonaro Angelo id. 8,50 — Belardelli Pietro id. 8,50 — Conciauro Giovanni id. 8,50 — Pollecano Cesare id. 8,50 — Artelli Roberte id. 8,50 — Scarpetta Enrico id. 8,50 — Grimaldi Emanuele id. 8,50 — Cocilovo Mario, id. 8,50 — Tomatis Giulio Casimiro id. 8,50.

Moscardelli Giuseppe punti 8,50 — Cinque Eugenio id. 8,50 — Sarri Gino id. 8,50 — Caputi Fernando id. 8,25 — Parodi Armando id. 8,25 — Sibilla Alfredo id. 8,25 — Autiero Giovanni id. 8,25 — Tirone Giovanni id. 8 — Balestra Mario id. 8 — Penna Vincenzo id. 8 — Gozzuti Mario id. 8 — Boido Giuseppe id. 8 — Fusco Loreto id. 8 — Ravot-Licheri Vittorio id. 8 — Molinari Vincenzo id. 8 — Fantacone Tommaso id. 8 — Cannas Riccardo id. 8 — Sansone Capogrosso Nicola id. 8.

Avventizi del Ministero del tesoro assunti posteriormente all'attuazione del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625.

Bamonte Antonio punti 11 — Topai Valeria id. 10,75 — Sagna Maria id. 10,50 — Bianchi Anna id. 10,50 — Pinto Luigi id. 10,50 — Parravano Maria Cristina id. 10,25 — Buoninsegni Carolina id. 10,25 — Fontana Fernanda id. 10,25 — Piccirilli Giulia id. 10,25 — Gigante Concetta id. 10,25 — Vincenzi Cecilia id. 9,75 — Angeletti-Pedroli Serafina id. 9,75 — Sacchi Grimaldi Casti Emma id. 9,50 — Torasso Carmelina id. 9 — Manfredi Guglielmo id. 8,75 — Cavallero Mario id. 8,75 — Da Fano Luigi id. 8,75 — Crialese Nicola id. 8,75 — Ferrara Dante id. 8,75 — Marano Maria id. 8,50 — Rossi Umberto id. 8,25 — De Bartolomeis Margherita id. 8,25 — Molinari Andrea id. 8,25 — Rizzi Mario id. 8,25 — Romeo Giulia id. 8,25.

Lantini Salvatore punti 8,25 — Torri Maria id. 8,25 — Crespo Giulio id. 8,25 — Simonini Angelica id. 8 — Ursini Rinaldo id. 8 — Salzano De Luna Rodolfo id. 8 — Saltelli Anita id. 8 — Gnocchi Loreta id. 8.

Estranei.

Di Pietro Enrico punti 15,50 — Guerriero Concetta id. 12 — Verdirosi Antonio id. 12 — Tado i Matilde id. 11,75 — Fazzari Giuseppe id. 11,75 — Napoli Vincenzo id. 11,75 — Borsetta Elisa id. 11,50 — Borrometi Pietro id. 11,25 — Terruggi Bianca id. 11,25 — Di Stefano Emanuele id. 11 — Maddaloni Milena id. 11 — Pichimenna Domenico id. 10,75 — Smecca Giacomo id. 10,75 — Caminata Antonietta id. 10,50 — Scarnati Roberto id. 10,50 — Mattiolo Vittorio 10,25 — Lesen Aldo 10,25 — Catucci Nicola id. 10,25 — Iacobelli Giuseppe id. 10,25 — Selli Assunta id. 10,25 — Polledri Tullia id. 10,25 — Rocchini Rita id. 10,25.

Gaffi Alberto punti 10,25 — Ceccarelli Ines id. 10,25 — Ricciotti Rinalda id. 10,25 — Bordonaro Antonino id. 10,25 — Sardella Pasquale id. 10,25 — Battista Nicola id. 10 — Girisoni Luigi id. 10 — Conti Alfredo id. 10 — Vercellesi Carlo id. 10 — Carbone Ercolino id. 10 — Di Lorenzo Ida id. 10 — De Giovanni Carlo id. 10 — Giuffreda Luciano id. 10 — Bonsignore Francesco id. 10 — Imola Francesco id. 10 — Cocilovo Elena id. 10.

Manescalchi Pietro punti 10 — Pacifici Leonello id. 10 — Brannetti Maria id. 10 — Rossi Luigi id. 10 — Micciché Biagio id. 10 —

Leo Francesco id. 10 — Ciatara Mariano id. 9,75 — Vitale Vito id. 9,75 — Carloni Pasquale id. 9,75 — Salvo Giuseppe id. 9,75 — Fidone Salvatore id. 9,75 — Pauri Marco Aurelio id. 9,75 — Grilli Alessandro id. 9,75 — Valenza Vincenzo id. 9,75 — Di Bartolomeo Paola id. 9,75 — Cavalieri Lina id. 9,75 — Borzi-Pellis Maria id. 9,75.

Nardone Ester Giovanni punti 9,75 — Boscaino Domenico id. 9,75 — Vincenzi Bianca id. 9,75 — Cerroni Clara id. 9,75 — Tuminia Salvatore id. 9,75 — Sordelli Marcolina id. 9,75 — Barbarito Raffaela id. 9,50 — Termini Pietro id. 9,50 — D'Arca Salvatore id. 9,50 — Curaba Giulio Ferdinando id. 9,50 — Pitrolo Domenico id 9,50 — Pacetto Francesco id. 9,50 — Santorelli Giuseppe id. 9,50 — Cordova Bruno id. 9,50 — Russotti Salvatore id. 9,50 — Pino Sebastiano id. 9,50.

Marinoni Aldo punti 9,50 — Surace Saverio id. 9,50 — Filacchioni Tullia id. 9,50 — De Angelis Ulderico id. 9,50 — Minardo Giovanni id. 9,50 — Cetti Gilda id. 9,50 — Agnello Di Napoli Ettore id. 9,50 — Pistolesi Oscar id. 9,50 — Savarese Enrico id. 9,50 — Fabricatore Mario id. 9,50 — Pau Elisa id. 9,50 — Laurenti Enrico id. 9,50 — Giacchetti Rosa id. 9,25 — Bentivegna Lorenzo id. 9,25 — Laureani Edoardo id. 9,25 — Cerella Angelo id. 9,25 — Calvani Bruno id. 9 — De Falco Caracciolo Clara id. 9.

Dogliotti Teresa punti 9 — Gallo Armida id. 9 — Di Lorenzo Francesco id. 9 — Quattrocchi Alberto id. 9 — Sarri Mario id. 9 — Colarusso Ernesto id. 9 — Mazzatenta Enea id. 8,75 — Quartararo Giovanni id. 8,75 — Montanelli Duilio id. 8,75 — Geraci Giuseppe id. 8,75 — Marinelli Giulio id. 8,75 — Ferrara Arturo id. 8,50 — Quattrocchi Amelia id. 8,50 — Frediani Fernando id. 8,50 — Mazzaresi Ada id. 8,50.

Pergolini Arnaldo punti 8,50 — Catalisano Giuseppe id. 8,50 — Mingoni Aldo id. 8,50 — Bucceri Matteo id. 8,25 — Focacci Sergio id. 8,25 — Geraci Francesco id. 8,25 — Leproux Sara id. 8,25 — Tamberi Emone id 8,25 — Coppetti Lucia id. 8,25 — Guacci Elena id. 8,25 — Signoriello Maria id. 8,25 — Pascucci Victor Hugo id. 8,25 — Dini Francesco id. 8,25 — Pellecchia Enrico id. 8,25 — Gori Ennio id. 8,25 — Gozzini Renato id. 8 — Fogliani Gregorio id. 8 — Castaldo Mario id. 8 — Pepe Florestano id. 8.

Bimbi Ferdinando punti 8 — De Cupis Lamberto id. 8 — Jacquier Ada id. 8 — Corti Aldo id. 8 — Cecchi Azeglio id. 8 — Baronciui Riccardo id. 8 — D'Alessandri Maria id. 8 — Puglisi Allegra Aristide id. 8 — Vitagliano Pietro id. 8 — Manzetti Guido id. 8 — Valenza Rosario id. 8 — Colangeli Conte id. 8 — Manfredi Giuseppe id. 8 — Battisti Ruggero id. 8 — Bonavia Salvatore id. 8 — Bonanni Gilda id. 8 — Pranzetti Romano id. 8 — Di Benedetto Federico id. 8 — Campagna Antonino id. 8 — Gambetta Arturo id. 8 — Zambrelli Raffaele id. 8.

Per l'impiego di usciere.

Invalidi di guerra.

Marsala Antonino punti 6 — Abis Salvatore Efisio id. 6 — Candiloro Ignazio id. 6 — Varriale Liborio id. 6.

Rosicarelli Francesco punti 6 — Palazzo Giuseppe id. 6 — Tinarelli Alfredo id. 6 — Venzi Filippo id. 6 — Bosi Livio id. 6 — Orfei Mario id. 6 — Colone Francesco id. 6 — Forte Enrico id. 6 — Agnello Salvatore id. 6 — Camerlengo Giuseppe id 6 — Dioletta Aurelio id. 6 — Di Fazio Orazio id. 6 — Castrichella Sante id. 6 — Setth Dario id. 6 — Cicilloni Augusto id. 6 — Petrucci Romolo id. 6 — Pignatello Sebastiano id. 6 — Palma Francesco id. 6 — Portera Sebastiano, id. 6 — Antognoli Argentino id. 6 — Alessandrini Rizziero, id. 6.

Combattenti.

De Angelis Luigi, punti 6,25 — Fonghini Giuseppe id. 6,25 — Bari Aldo id. 6,25 — Marignoni Armando id. 6,25 — Tozzi Ercole id. 6,25 — Piacenti Luigi id. 6,25 — Massarelli Luigi id. 6,25 — Peppicelli Alessandro id. 6,25 — Salvitti Amedeo id. 6,25.

Castagna Pietro punti 6,25 — Pecchioli Francesco id. 6,25 — De Ceglie Mauro id. 6 — Di Loreto Domenico id. 6 — Sardi Ermo id. 6 — Perticaroli Fernando id. 6 — Casucci Ottavio id. 6 — Proietti Amerigo id. 6 — Quadrani Carl'Antonio id. 6.

Avventizi.

Forcellini Domenico, punti 6,75 — Franchi Adolfo id. 6,50 — Cavallero Ugo id. 6,50 — Matini Luigi id. 6,50 — Spada Michele id. 6,50 — Alfresini Alfredo id. 6,50 — De Filippis Alberto id. 6,25 — Di Lorenzo Antonio id. 6,25 — Brandani Lello id. 6,25 — Magrelli Ampelio id. 6,25 — Saliola Alberico id. 6.

Estranei.

Soreca Antonio punti 7 — Turchi Paolo id. 6,75 — Zecchino Enrico id. 6,75 — Barani Pietro id. 6,75 — Moretti Giovanni id. 6,50.

Ratti Giovanni punti 6,50 — Gandolfo Antonio id. 6,50 — Franco Giuseppe id. 6,50 — Cesa Nunzio id. 6,25 — Maccaroni Ottavio id. 6,25 — Calabresi Carlo id. 6,25 — Tiracorrendo Giuseppe id. 6,25 — De Bonis Giovanni id. 6,25 — Rappelli Giuseppe id. 6,25 — Ponzi Paolo id. 6,25 — Sanna Mario id. 6,25 — Pennacchini Amerigo id. 6,25 — Longarini Alberto id. 6,25 — Rinaldi Ettore id. 6,25 — Vai Giovanni id. 6,25 — Antonelli Belisario id. 6 — Maroldi Vincenzo id. 6 — Tombolini Alfredo id. 6 — Sottili Sante Narciso id. 6 — Pezzuti Eugenio id. 6 — Rossi Guido id. 6 — Bono Francesco Andrea id. 6 — Bacci Ulisse id. 6 — Bernardini Angelo id. 6 — De Lellis Armando id. 6 — Caroppo Luciano id. 6 — Angelini Eugenio id. 6 — Rescigno Giuseppe id. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 giugno 1920

*Il ministro*: SCHANZER.

## OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

*Il Collegio centrale arbitrale*

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Udita la relazione del presidente;

Vista la richiesta 4 febbraio corr. del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, debitamente comunicata al proprietario con lettera raccomandata del 4 stesso mese, pervenuta nelle sue mani il successivo giorno 5; con la quale si chiede che siano attribuiti all'Opera nazionale i seguenti fondi rustici, situati nel territorio del comune di Calvi dell'Umbria, di proprietà del sig. Nati dott. Augusto fu Pietro:

1. Collicello e Caprareccia Vecchia, dell'estensione di Ha. 24,88,10, confinanti a nord, nord-est e sud-est con la macchie di proprietà del comune di Calvi, con la strada San Pancrazio; a sud con le proprietà Matticari Pietro, Prezza Sante, Goretti Domenico ed altri;

ad ovest con la proprietà Coccanari, con la strada San Pancrazio e con la proprietà Sernicola; a nord-ovest con le macchie di proprietà Benucci, ed iscritto nel catasto rustico del detto Comune coi numeri: Collicello 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121 e 1431; Caprareccia Vecchia 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1192, 1434.

2. Pozza Dornella dell'estensione di Ha. 1,19,80, confinante a nord con le proprietà Bracci, ad ovest con la proprietà Benucci, a sud con la proprietà Lotti Cesare, e ad ovest con la proprietà Matticari Nello e fratelli, nonchè con la conserva d'acqua comunale, ed inscritto nel catasto coi numeri 1137-1138.

Osserva che dalla relazione fatta al Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale ed allegata alla richiesta è dato di rilevare che i due fondi su descritti sono nella massima parte (Ha. 18,04,70) in sodo, e per Ha. 8,03,20 a pascolo cespuglioso di elcio, corbezzolo e ginepro, e che mentre nella parte pianeggiante valliva il terreno è di natura calcareo-argilloso, profondo e con sottosuolo di uguale natura, nella parte a forte pendenza invece è calcareo, poco profondo e con sottosuolo di roccia calcarea, affiorante talvolta in masse notevoli; che, inoltre, nella detta parte pianeggiante valliva sono stati coltivati a cereali e leguminose senza seguire un turno regolare.

Ritenuto che l'Opera nazionale si è proposta di trasformare profondamente la coltura dei fondi impiantando nella parte pianeggiante valliva di quello detto Collicello e Caprareccia Vecchia, dove il terreno è più profondo e di migliore qualità, filari di viti maritate ad alberi a distanza tale da permettere nelle tavole interposte la coltivazione di cereali, in rotazione con leguminose da seme, e da foraggio, trasformando indi ad oliveto specializzato la zona a forte pendenza ed a terreno poco profondo, mentre il fondo Pozza Dornella verrà trasformato in oliveto specializzato.

Che non appare dubbio pertanto che i due fondi in esame siano atti ad un'importante trasformazione colturale nei sensi del n. 3, dell'art. 9 e dell'articolo 11 del regolamento legislativo, n. 55, del 16 gennaio 1919.

Che il proprietario attuale nulla ha dedotto contro i rilievi sui quali l'Opera nazionale ha fondato la richiesta e che perciò devono ritenersi inoppugnabili.

Visti, oltre i suddetti, gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato col R. decreto n. 1612 del 22 agosto 1919.

Ordina l'attribuzione dei fondi superiormente descritti all'Opera nazionale per i combattenti e la immediata occupazione di essi, e dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria ad ogni ulteriore effetto di legge.

Così deliberato e pronunziato il giorno 18 marzo 1920.

*Nonis*, pres. relat. — *Coppola* — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini*
Avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 21 del mese di marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 26 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

## OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

*Il Collegio centrale arbitrale*

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 14 aprile-22 aprile 1920, con la quale il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti domanda il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa, del fondo rustico denominato « Vado Falcone » e « Massa Novella », intestato all'arcipretura di Fabrica di Roma, sito in territorio di Fabrica di Roma (Roma), segnato nel catasto di Civita Castellana, alla sezione III, coi numeri di mappa 111 e 334, per la superficie di Ha. 1,73,30; confinante a nord e ad ovest col fosso Materano, ad est con Quintiliani, e a sud col fondo Mannella di proprietà Francola.

Visto che la detta richiesta è fatta ai sensi e per gli effetti degli art. 9, n. 2, e 10, parte prima, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Ritenuto che la domanda fu notificata, insieme con la relazione motivata, il 14 aprile 1920, al beneficiario di detto fondo, rev. parroco don Aurelio Moriggi, arciprete di Fabrica di Roma, come pure è comprovato dalla ricevuta postale di ritorno, allegata in atti;

Ritenuto che nessuna osservazione o deduzione risulta pervenuta da parte del parroco beneficiario *pro-tempore*;

Udito il relatore gr. uff. prof. Brizi;

Considerato che il fondo richiesto deve ritenersi suscettivo di importanti trasformazioni colturali. All'uopo, basti menzionare che si tratta di terreno pianeggiante, profondo, di medio impasto, abbastanza fertile e tutto irriguo; il quale terreno è stato sempre tenuto a prato e ceduto in affitto.

Esso è stato testè dissodato e l'Opera nazionale, attesa l'abbondanza dell'acqua di irrigazione, intende destinarlo alla coltura ortiva, dopo averlo opportunamente provvisto dei canaletti adacquatori, e dei fossi di scolo occorrenti; oltre a piantare fruttiferi lungo i confini.

Tale passaggio da prato ad orto è, nella condizione del detto terreno, possibile ed utile; e segna una importante trasformazione colturale.

Considerato che il fondo appartiene ad Ente ecclesiastico conservato, come comprende l'art. 9, n. 2, del citato regolamento legislativo;

Per questi motivi:

Letti ed applicati i citati articoli del regolamento legislativo, e l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo Vado Falcone e Massa Novella, sito nel comune di Fabrica di Roma, appartenente all'arcipretura di detto luogo, come sopra specificato nei suoi confini, superficie e dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nella segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 24 maggio 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

*Nonis* — *Biscaro* — *Gatti* — *Brizi*, estensore — *Zattini* — *Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio, il 28 maggio 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda,

che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 29 maggio 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

## OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

*Il Collegio centrale arbitrale*

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta, con cui l'Opera nazionale per i combattenti domanda l'attribuzione del fondo rustico di proprietà della signora D'Andrea Adalgisa sito in territorio di Marino, distinto in catasto con i mappali 23 3|1 A parte, 2313|2 A, dell'estensione di ettari 31,12,90, facente parte della tenuta Pascolaro di Marino;

Letti gli atti e i documenti;

Udita la relazione del consigliere gr. uff. Gatti;

IL COLLEGIO OSSERVA:

La richiesta di attribuzione del predetto terreno è fondata dall'Opera sulla ragione della suscettività del terreno medesimo ad importanti trasformazioni culturali.

La proprietaria del terreno, cui la richiesta è stata regolarmente notificata ai sensi e per gli effetti dell'art 5 del regolamento, approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, ha eccepito anzitutto che l'espropriazione del fondo in questione non può convenire se non sia dimostrato che non esistono fondi di Enti, soggetti a bonifica, o ne sia impossibile l'occupazione, o che non esistano latifondi abbandonati.

L'eccezione è manifestamente infondata. L'art. 9 del regolamento legislativo, approvato con R. decreto 16 gennaio 1919, n. 55, indica al n. 2 i terreni patrimoniali degli Enti, e al n. 3 i terreni appartenenti a privati proprietari, ma questo ordine, in cui i terreni vengono indicati, non costituisce affatto una limitazione della facoltà dell'Opera di richiedere i terreni per i suoi fini, nel senso voluto dalla deducente; poichè la ricordata disposizione ha un valore di semplice enumerazione delle fonti del patrimonio dell'Opera, mentre le condizioni, alle quali l'attribuzione o il trasferimento dei terreni sono subordinate, vengono specificate negli articoli 10 e 11.

Secondo tali articoli i terreni appartenenti a privati proprietari possono essere attribuiti all'Opera non subordinatamente alla mancanza di terreni di Enti, ma insieme ad essi sol che ricorrano le ragioni che ne legittimino l'attribuzione: la soggezione cioè ad obblighi di bonifica o la suscettività ad importanti trasformazioni culturali.

La proprietaria ha dedotto, inoltre, che il terreno è già bonificato, e che per la sua ubicazione costituisce area fabbricabile. Ma la prima deduzione è irrilevante, poichè il titolo, per cui si domanda l'attribuzione del terreno, non è quello della soggezione ad obblighi di bonifica. L'altra, con cui si afferma trattarsi di area fabbricabile, non apparisce nella specie fondata.

Il Collegio invero, ritiene che un terreno non possa considerarsi area fabbricabile se esso non abbia realmente ed attualmente una destinazione edilizia ed un valore notoriamente determinabile in relazione a tale suo carattere; non deve trattarsi, insomma, di una possibilità eventuale, e tanto meno di una mera speranza del proprietario, bensì di una condizione obiettiva, determinata dalla particolare posizione del terreno e dall'immediata vicinanza dell'abitato che tenda ad espandersi, dall'adiacenza di strade o da altre circostanze di fatto facilmente accertabili. Nella specie, il terreno, per quanto non sia lontano dalla cosiddetta « Zona dei Villini », non è nelle immediate adiacenze di essa, e della strada tra Marino e Castelgandolfo, e non è in tale posizione da presentare i caratteri di area fabbricabile per villini, come ha riconosciuto un membro di questo Collegio recatosi sulla località.

Rimosse pertanto le eccezioni della proprietaria, rimane fermo il punto fondamentale, che giustifica nella specie l'attribuzione.

Il terreno, che è ora tenuto incolto e utilizzato unicamente per il pascolo, tanto che per tale suo stato fu requisito con decreto prefettizio 15 gennaio 1918, a favore dei contadini, può realmente essere trasformato in vigneto, dopo un'opportuna sistemazione del terreno; il vigneto può consociarsi a piante fruttifere e con coltivazione di graminacee avvicendate con leguminose da foraggio o da granella.

La trasformazione culturale dunque, e l'importanza della trasformazione medesima, debbono nella specie riconoscersi, e perciò la richiesta apparisce fondata a senso degli articoli 9, n. 3, e 11 del R. decreto 16 gennaio 1919, n. 55.

Per questi motivi:

Visto l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del terreno di proprietà della signora D'Andrea Adalgisa, sito in territorio di Marino, sopra indicato e ne autorizza la immediata occupazione.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno 14 del mese di marzo 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

*Nonis — Coppola — Gatti*, estensore — *Brizi — Zattini.*

*A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza, con i documenti relativi, è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 20 del mese di aprile 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 22 aprile 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

### Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 25 giugno 1920.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . . . | 75.54 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . . . | 77.74 | — |

### Corso medio dei cambi

del giorno 25 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 134,65 — Londra 64,52 — Svizzera 296,86 — Spagna . . . . — New York 16,09 — Oro 255.81.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 22 giugno 1920, in Civitaluparella, provincia di Chieti, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Villa Santa Maria.

# CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

*Ispettorato generale dell'insegnamento industriale*

**BANDO DI CONCORSO**

**al posto di direttore nella R. scuola industriale di Ferrara (2° grado)**

È aperto in Roma, presso il Ministero dell'industria e commercio (Ispettorato dell'insegnamento industriale) il concorso al posto di direttore della R. scuola industriale di Ferrara con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della direzione delle officine annesse alla scuola.

Lo stipendio annuo è stabilito in L. 7.000 oltre l'indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità la persona prescelta continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 7.000 con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 ciascuno, sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 10.600.

Il direttore prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (1).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che potranno consistere in lezioni e in prove grafiche.

Ai candidati verrà inoltre dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classifica di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultati sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto è conferito al candidato risultato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo al successivo classificato seguendo l'ordine della graduatoria.

Il candidato che sarà dichiarato idoneo potrà, sempre in ordine di graduatoria, essere nominato in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria e commercio (Ispettorato generale insegnamento industriale) su carta bollata da L. 2.

Le domande, una per ciascun concorso, dovranno pervenire in plico separato con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° diploma di ingegnere.

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera e in duplice copia dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito potranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e commercio ed i funzionari dello Stato nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Sulla domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine prestabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle ed i pacchi contenenti pubblicazione dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e il cognome del concorrente e la indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

*Roma, 15 giugno 1920.*

*Per il ministro*: Lo Piano.

---

(1) Art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria e commercio, il Ministero del tesoro, e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero per l'industria e commercio.

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*